

**SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 17 novembre 2000 n. 14899 Sezione Prima Civile**

(*omissis*)

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

G. M. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Forlì, la s.p.a. (*omissis*), esponendo di aver stipulato con la convenuta, in data 29 maggio 1993, un contratto di mutuo ipotecario di lire 55.000.000, da destinare all'acquisto di un immobile, obbligandosi al rimborso mediante rate mensili al tasso annuo del 15/55% costante per i primi cinque anni e con un prospetto di ammortamento che prevedeva rate crescenti: poiché alla fine del 1994, a fronte di versamenti per lire 10.324.729, il debito capitale si era ridotto a sole lire 52.020.997, era evidente che non esisteva un equilibrio sinallagmatico. L'attore chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e che la banca fosse condannata al risarcimento dei danni.

Costituitasi, la convenuta resisteva alla domanda, eccependo pregiudizialmente l'incompetenza per territorio del giudice adito. Con sentenza non definitiva del 14 maggio 1996, il Tribunale dichiarava la propria competenza e, con ordinanza in pari data, fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 27 giugno 1996 (poi rinviata d'ufficio al 6 novembre '96): con sentenza definitiva del 19 marzo 1997, rigettava la domanda. L'impugnazione proposta dal M. veniva respinta dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza 25 giugno 1998.

Osservava la Corte, per quanto in questa sede rileva, che i primi giudici avevano correttamente dichiarato inammissibile la domanda subordinata di nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi, formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, con riferimento all'entrata in vigore della legge n.108 del 1996 : la tesi dell'appellante, secondo cui la domanda sarebbe stata tempestiva, perché proposta nel primo atto difensivo successivo a detta legge e perché controparte non ne aveva comunque eccepito la preclusione, non poteva essere condivisa, atteso che, sotto il primo profilo, già anteriormente alla riforma del 1996 il secondo comma dell'art.1815 c.c. prevedeva la nullità della clausola con la quale fossero stati convenuti interessi usurari, con la conseguenza che il M. avrebbe potuto dedurne la nullità sin dall'atto di citazione, a nulla rilevando lo 'ius superveniens', tanto più che la legge n.108 è entrata in vigore il 9 marzo 1996 e nessuna domanda era stata avanzata all'udienza del 6 novembre successivo; sotto il secondo profilo, la novità della domanda è rilevabile d'ufficio e, in ogni caso, non è sufficiente il mero silenzio della controparte per ritenere che abbia accettato il contraddittorio.

Quanto alla doglianza del M. circa la rilevabilità d'ufficio della nullità della clausola con la quale erano stati pattuiti gli interessi, la Corte falsinea osservava che il Tribunale aveva esattamente applicato il principio secondo cui la rilevabilità d'ufficio ex art.1421 c.c. va coordinata con i principi della domanda e della disponibilità delle prove, il giudice non potendo prospettarsi questioni che implicino indagini per le quali manchino gli elementi necessari, come nel caso di specie, in cui il carattere usurario degli interessi non risultava dal contratto di mutuo, dal quale emergeva soltanto il saggio convenuto. Secondo la Corte territoriale, infatti, il riferimento normativo non era l'art.1 della legge n.108/96, trattandosi di contratto stipulato nel 1993, sibbene l'art.644 c.p. nel testo anteriormente vigente: ne derivava la necessità di accertare la sussistenza dello stato di bisogno dell'obbligato e dell'approfittamento da parte dell'altro contraente, elementi che non risultavano direttamente dagli atti: né valeva richiamare l'art.185 disp.att. cod.civ., dal cui tenore emerge che si riferisce all'art.1815 c.c. nella formulazione anteriore alla novella del 1996.

Per la cassazione di tale sentenza il M. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria.

Resiste la Banca (*omissis*) con controricorso.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.189 c.p.c., in relazione all'art.360 n.3 dello stesso codice, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia confermato la statuizione dei primi giudici circa l'inammissibilità della domanda subordinata di nullità della clausola relativa agli interessi del contratto di mutuo, perché formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni. Secondo il ricorrente, si sarebbe dovuto considerare che la questione, derivante da 'ius superveniens', era stata proposta nel primo atto difensivo successivo all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996 n.108 ('Disposizioni in materia di usura') e dei decreti di attuazione: inoltre, vi era stata implicita accettazione del contraddittorio, atteso che la banca non ne aveva eccepito la preclusione.

Occorre rilevare, anzitutto, che il ricorrente non censura l'affermazione della Corte falsinea secondo cui la questione avrebbe potuto essere dedotta già con l'atto di citazione, dal momento che l'art.1815 c.c. prevedeva comunque - prima della modifica apportata con l'art.4 della legge 7 marzo 1996 n.108 - la nullità della clausola con la quale fossero stati pattuiti interessi usurari (un breve cenno al riguardo è contenuto solo nella memoria presentata ai sensi dell'art.378 c.p.c., peraltro in replica ad argomentazione della controparte): trattandosi di ragione concorrente idonea a sorreggere anche da sola la decisione, sotto tale profilo il motivo è inammissibile per difetto di interesse (cfr. Cass.11902/98, 9866/98, 13117/97), con conseguente irrilevanza della questione relativa allo 'ius superveniens' ed alla proposizione della domanda nel primo atto difensivo immediatamente successivo all'entrata in vigore della L.108/96 e dei relativi decreti di attuazione.

Sotto altro profilo, la censura è infondata: nel ritenere, infatti, che il mero silenzio della banca non costituisse accettazione dal contraddittorio sulla domanda intempestivamente proposta, il giudice di merito si è attenuto al principio - riferibile alla normativa previgente alla novella del 1990 - secondo cui il divieto di introdurre nuove domande nel corso del giudizio di primo grado non è sanzionabile esclusivamente in presenza di un atteggiamento della parte interessata consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorio, ovvero in un comportamento concludente che ne implichi l'accettazione, tenendo presente che, ai fini dell'apprezzamento di tale concludenza, non assume rilievo il semplice protrarsi del difetto di reazione e non può essere attribuito valore indicativo al mero silenzio della controparte in sede di precisazione delle conclusioni, ove la domanda nuova sia proposta in tale sede (SS.UU.4712/96 e, più di recente, Cass.11508/98).

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art.1421 c.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver considerato che dagli atti emergevano gli elementi da cui poter rilevare d'ufficio la nullità della clausola relativa agli interessi.

Con il terzo mezzo, infine, denuncia violazione degli artt.1 L.108/96 e 185 disp.att. cod.civ., rilevando, per un verso, che sull'applicabilità della normativa in tema di usura non incide la circostanza che il contratto di mutuo sia stato stipulato nel 1993, e per altro verso, che il ragionamento svolto dalla Corte territoriale circa l'art.185 disp.att.cod.civ. porta alla sua abrogazione.

Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per l'evidente connessione, sono fondate nei limiti di seguito precisati.

È fuor di dubbio che il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità di un contratto o di una clausola di esso, ai sensi dell'art.1421 c.c., vada coordinato con il principio della domanda ex artt.99 e 112 c.p.c. (tra le ultime, Cass.123/2000 e 1811/99): nel caso di specie, tuttavia, la Corte falsinea non ha fatto buon governo di tale principio, essendo evidente che, per il tramite della domanda principale di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, era stata contestata l'esecuzione del contratto, soprattutto con riferimento alla pattuizione degli interessi, tant'è che la stessa Corte territoriale non ha posto in discussione tale aspetto, limitandosi a rilevare che occorre indagare sul carattere usurario degli interessi (in particolare, sullo stato di bisogno dell'obbligato e sul consapevole approfittamento di detto stato da parte della banca),

perché non poteva trovare applicazione la novella del 1996 in tema di usura, il contratto essendo del 1993.

Si tratta, allora, di verificare la conformità a diritto di quest'ultima affermazione, costituente la vera 'ratio decidendi' della sentenza impugnata per quanto attiene alla rilevabilità d'ufficio della nullità.

Va subito precisato che, contrariamente all'assunto del ricorrente, a tali fini non rileva l'art.185 disp.att. e trans. del codice civile, dal cui tenore si evince chiaramente che si riferisce alla formulazione dell'art.1815 c.c. anteriore alla modifica apportata dall'art.4 della L.108/96: in altri termini, la norma in questione è, ora, sostanzialmente inefficace, dovendosi ritenere che la sua vigenza formale sia frutto di un difetto di coordinamento legislativo.

La soluzione è altrove e va individuata nei principi enunciati da questa Corte con le recenti sentenze 5286/2000 e 1126/2000.

Con la prima (in tema di interessi moratori per scoperto di conto corrente, ma con argomenti di carattere generale) è stato affermato che la pattuizione di interessi a tasso divenuto usurario a seguito della legge 108/96 è nulla anche se compiuta in epoca antecedente all'entrata in vigore di detta legge. Giova ripercorrere, sia pure sinteticamente, l' 'iter' logico - giuridico di tale decisione.

Premesso che una pattuizione di interessi intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge 108/96 non può, stante il principio dell'art.25, 2° comma, Cost., essere ritenuta penalmente rilevante solo perché tali interessi risultino superiori alla soglia fissata, questa Corte ha osservato che, pur dovendosi ritenere in via di principio che il giudizio di validità vada condotto alla stregua della normativa in vigore al momento della conclusione del contratto, tuttavia, verificandosi un concorso tra autoregolamentazione pattizia ed eteroregolamentazione normativa, diviene insostenibile la tesi che subordina l'applicabilità dell'art.1419, 2° comma. c.c. all'anteriorità della legge rispetto al contratto, perché l'inserimento ex art.1339 c.c. del nuovo tasso incontra l'unico limite che si tratti di prestazioni non ancora eseguite, in tutto o in parte.

Va ora precisato, con riferimento allo specifico tema del contratto di mutuo, che merita di essere condiviso l'orientamento dottrinario secondo cui l'ampia dizione degli artt.1339 e 1419, 2° comma, cod.civ. consente non solo la sostituzione automatica di clausole con altre volute dall'ordinamento, ma anche la semplice eliminazione di clausole nulle senza alcuna sostituzione, dovendosi tenere conto del maggior spessore della eteroregolamentazione nell'ambito della contrapposizione tra autonomia contrattuale ed imperatività della norma.

La citata sentenza n.5286/2000 ha precisato, altresì, che: a) la tesi ha trovato l'autorevole avallo della Corte Costituzionale nella sentenza n.204 del 1997, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1938 c.c. proprio sulla base della considerazione che, pur avendo carattere innovativo la legge n.154/92 e non applicandosi retroattivamente, tuttavia ciò non implica che la disciplina precedente acquisti carattere ultrattivo; b) l'obbligazione degli interessi non si esaurisce in una sola prestazione, concretandosi in una serie di prestazioni successive; c) ai fini della qualificazione usuraria degli interessi, il momento rilevante è la dazione e non la stipula del contratto, come si evince anche dall'art.644-ter cod.pen. (introdotto dall'art.11 L.108/96); d) in tal senso è la giurisprudenza penale di questa Corte, secondo cui la dazione degli interessi non costituisce 'post factum' non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante; e) anche a non voler aderire alla configurabilità della nullità parziale sopravvenuta, comunque non si può continuare a dare affetto alla pattuizione di interessi eventualmente divenuti usurari, a fronte di un principio introdotto nell'ordinamento con valore generale ed assoluto e di un rapporto non ancora esaurito.

Quest'ultimo profilo, in particolare, è stato oggetto di esame da parte della sentenza n.1126/2000, secondo cui 'si può ben ritenere che la sopravvenuta legge 108/96, di per sé evidentemente non retroattiva e dunque insuscettibile di operare rispetto agli anteriori contratti di mutuo, sia di immediata applicazione nei correlativi rapporti, limitatamente alla regolamentazione di effetti ancora in corso', quindi, per l'appunto, la corresponsione degli interessi.

Ne deriva che, sulla base del contratto di mutuo acquisito agli atti ed in presenza di un rapporto non ancora esaurito all'entrata in vigore della legge n.108/96, per il perdurare dell'obbligazione di corrispondere, oltre ai ratei di somma capitale, anche gli interessi (quantomeno, per il periodo di vigenza del rapporto, fino alla sua eventuale risoluzione), la Corte di merito non poteva escludere radicalmente la rilevanza d'ufficio della dedotta nullità della clausola relativa agli interessi, solo perché la pattuizione era intervenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n.108/96: al contrario, avrebbe dovuto verificare se detta nullità sussistesse o meno, correlando il convenuto tasso degli interessi alla nuova normativa in tema di mora. Ciò non ha fatto, di talché, in accoglimento del ricorso nei limiti precisati, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, designato in diversa Sezione della Corte di Appello di Bologna, che si atterrà a quanto enunciato in tema di rilevanza d'ufficio della nullità (eventuale) della clausola relativa agli interessi del contratto di mutuo.

È appena il caso di osservare che le considerazioni svolte dalla banca controricorrente circa i tassi massimi consentiti all'epoca della stipulazione del contratto ed alla stregua dei decreti attuativi della legge n.108/96, ai fini della qualificabilità o meno come usurari degli interessi medesimi, attengono al merito della controversia e non possono trovare ingresso nella presente sede di legittimità.

Allo stesso giudice di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2000.

Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2000.

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Sentenza 2 aprile 2000 n. 5286 Sezione I Civile**

***Conto corrente bancario - Contratto stipulato ante legem n. 108/1996 - Tasso di mora superiore a quello previsto dalla l. n. 108 - Contratto c.d. usurario - Riduzione dei tassi alla soglia consentita.***

*In un contratto di conto corrente bancario stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 108/1996 i tassi applicati agli interessi di mora, se superiori alla soglia stabilita dalla stessa legge, sono da ritenersi comunque "usurari" e pertanto la clausola che li prevede è da considerarsi applicabile sino alla soglia consentita. Infatti anche se non si aderisce alla configurabilità della nullità parziale sopravvenuta (come sembra preferibile), tuttavia non si può continuare a dare effetto alla pattuizione di interessi superiori alla soglia usuraria, a fronte di un principio introdotto nell'ordinamento con valore generale e di un rapporto che non si esaurisce in una sola prestazione, concretandosi in una serie di prestazioni successive e, in particolare, che, ai fini della qualificazione usuraria dell'interesse, il momento rilevante è la dazione e non la stipula del contratto (massima non ufficiale).*

*(omissis)*

Svolgimento del processo

P.M. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Lecce, avverso il decreto in data 22 settembre 1983 del Presidente dello stesso Tribunale, con il quale gli era stato ingiunto - in solido con A.M. - il pagamento della somma di lire (*omissis*), con interessi al tasso del 28%, in favore della banca (*omissis*), a titolo di scoperto di conto corrente: a fondamento dell'opposizione, deduceva l'iniquità del regolamento pattizio degli interessi, rescindibile per lesione *ultra dimidium*, attesa la sproporzione tra tassi attivi e passivi, nonché, quale erede del fideiussore A.M., la nullità della fideiussione sotto vari profili.

Costituitasi, la banca chiedeva il rigetto dell'opposizione. Con sentenza non definitiva del 26 giugno 1986, il tribunale adito revocava il decreto ingiuntivo, disponendo ulteriore istruttoria per determinare il credito della banca.

Con ordinanza collegiale del 28 maggio 1992 disponeva un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio e, con sentenza definitiva del 28 aprile 1995, condannava il M. al pagamento della somma di lire (*omissis*), con interessi al 28% dal 1° ottobre '82 al soddisfo.

L'impugnazione proposta dal M. veniva accolta dalla Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 5 marzo 1998, limitatamente allo importo delle spese processuali di primo grado, confermando nel resto la sentenza gravata.

Con riferimento ai motivi di appello, la Corte territoriale osserva:

che non sussisteva carenza assoluta od insufficienza della motivazione, atteso che i primi giudici avevano individuato il *thema decidendum* nella sentenza non definitiva, limitandosi a recepire le risultanze della consulenza tecnica con quella definitiva, tanto più che, se le eccezioni formulate dall'opponente erano state disattese solo implicitamente, comunque esse erano state riproposte in sede di gravame, in cui andavano esaminate;

che il Tribunale aveva correttamente emesso una statuizione di condanna, pur revocando il decreto ingiuntivo, perché nel giudizio di opposizione attore in senso sostanziale è l'opposto, il quale aveva introdotto la domanda con ricorso, contenente la richiesta di condanna;

che, quanto alla invocata rescindibilità del contratto, non era stata neppure dedotta la configurabilità di contratto c.d. usurario, dovendosi comunque considerare che la pattuizione di interessi ultralegali nulla ha a che vedere con gli interessi attivi, giacché i primi ineriscono a disponibilità di somme per il correntista;

che neppure a livello di prospettazione v'era menzione degli altri elementi prescritti per la rescissione, ossia lo stato di bisogno, il nesso causale con la sproporzione della prestazioni, l'approfittamento dello stato medesimo;

che dalla documentazione in atti risultava pattuito un interesse del 21% con scrittura del 7 ottobre 1976, mentre, con scrittura del 16 settembre 1982, il M. si era obbligato a corrispondere il tasso del 25% e del 28% nel caso - che si era verificato - di inosservanza delle scadenze concordate per l'estinzione del conto corrente ordinario: v'era stata, quindi, espressa pattuizione di interessi ultralegali per il credito sia sulle rimesse che sul saldo;

che avendo i primi giudici parzialmente accolto l'opposizione, v'erano le condizioni per una parziale compensazione delle spese processuali, la cui liquidazione era stata in ogni caso eccessiva;

che, in definitiva, le spese del doppio grado del giudizio andavano compensate per un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico del M.

Per la cassazione di tale sentenza il M. ha proposto ricorso con nove motivi.

Resiste il (*omissis*) s.p.a. (già banca (*omissis*)) con controricorso.

Motivi della decisione

(*omissis*)

I

Con il nono motivo, deduce che la pretesa della banca di interessi nella misura del 28% deve ritenersi comunque usuraria, per violazione della normativa antiusura che ha modificato l'art. 644 c. p., trattandosi di misura superiore al tetto massimo stabilito nei vari periodi di riferimento, con apposito decreto del Ministro del Tesoro, sulla base della media dei tassi praticati sul mercato.

La censura è fondata, nei limiti di seguito precisati.

L'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108 ("Disposizioni in materia di usura", pubbl. su G.U. n. 58 del 9 marzo 1996, suppl. ord.), nel sostituire l'art. 644 c. p., ha previsto che "la legge stabilisca il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" (3° comma); l'art. 2, 4° comma, ha individuato la soglia usuraria nel "tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella gazzetta ufficiale ai sensi del comma 1, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà"; l'art. 4, infine, ha sostituito il secondo comma dell'articolo 1815 c.c., nel senso che "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

Va subito detto che, proprio con riferimento a tale ultima disposizione, la non copiosa, giurisprudenza di merito e la dottrina si sono occupate essenzialmente del problema delle conseguenze sui contratti di mutuo già stipulati alla data di entrata in vigore della nuova normativa in altri termini, con esclusivo riguardo alla natura compensativa degli interessi pattuiti. Tuttavia, non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nell'ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, risultati di gran lunga accedenti lo stesso tasso soglia: va rilevato, infatti, che la legge n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, 3° comma, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dall'art. 1224, 1° comma, c.c., nella parte in cui prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, "gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura".

Il ritardo colpevole, poi, non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge.

Ciò premesso, va anche precisato che una pattuizione di interessi intervenuta prima della entrata in vigore della legge n. 108/96 non può, stante il principio di cui all'art. 25, 2° comma, Costituzione, essere ritenuto penalmente rilevante sol perché detti interessi risultino superiori alla soglia fissata: ove il ricorrente (pur nella non chiara prospettazione del motivo sul punto) abbia inteso lamentarsi per la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, della natura criminosa della pretesa della banca, per questo aspetto la censura non potrebbe trovare accoglimento.

La Corte di merito, invece, avrebbe dovuto considerare che, alla stregua della nuova normativa, gli interessi concordati (in particolare, al tasso del 28%, applicato in sede di condanna da parte del tribunale, con decorrenza dal 1° ottobre 1982 e sino al soddisfo) erano divenuti usurari, in altri termini, che la nuova normativa aveva travolto la relativa clausola.

A tale conclusione non è di ostacolo la circostanza che la pattuizione degli interessi sia avvenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996. Sotto un primo profilo, va osservato che nel caso di specie non si pone il problema se il combinato disposto degli artt. 1339 e 1419, 2° comma, codice civile sia applicabile nell'ipotesi in cui la norma imperativa non prevede una clausola sostitutiva, limitandosi ad eliminare la clausola illecita (problema che si potrebbe porre, con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 1813, 2° comma, codice civile, nel caso di interessi pattuiti nell'ambito di un contratto di mutuo stipulato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa), dal momento che non si tratta di non attribuire alcun interesse, ma di sostituire un tasso diverso a quello divenuto usurario.

Sotto altro profilo, se è vero che nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato, in via di principio, che il giudizio di validità deve essere condotto alla stregua della normativa in vigore al momento della conclusione del contratto, è anche vero che in dottrina è stato posto in rilievo come, verificandosi un concorso tra autoregolamentazione pattizia ed autoregolamentazione normativa, si renda insostenibile la tesi che subordina l'applicabilità dell'articolo 1419, 2° comma, c.c. all'anteriorità della legge rispetto al contratto, poiché l'inserimento ex art. 1339 c.c. del nuovo tasso incontra l'unico limite che si tratti eseguite (in tutto od in parte).

D'altro canto, la tesi ha trovato l'autorevole avallo della Corte Costituzionale nella sentenza 204 del 1997, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1938 c.c. proprio sulla base della considerazione che, pur avendo carattere innovativo la legge 154/92 e non applicandosi retroattivamente, tuttavia ciò non implica che la disciplina precedente acquisti carattere ultrattivo, tale da consentire che la garanzia personale prestata dal fideiussore assista non solo le obbligazioni principali sorte prima dell'entrata in vigore della legge 154 del 1992, ma anche quelle successive, in modo da attribuire efficacia permanente alla illimitatezza del rapporto di garanzia.

In altri termini, l'innovazione legislativa, che stabilisce la nullità delle fideiussioni per obbligazioni future senza limitazione di importo, non tocca la garanzia per le obbligazioni principali già sorte, ma esclude che si producano ulteriori effetti e che la fideiussione possa assistere obbligazioni principali successive al divieto di garanzia senza limiti.

Sia pur con riferimento alla problematica riguardante il contratto di mutuo, ma con argomenti del tutto sovrapponibili alla fattispecie che qui interessa, la dottrina ha osservato, in via generale, che, l'obbligazione degli interessi non si esaurisce in una sola prestazione, concretandosi in una serie di prestazioni successive e, in particolare, che, ai fini della qualificazione usuraria dell'interesse, il momento rilevante è la dazione e non la stipula del contratto, come si evince anche dall'articolo 644-ter c. p. (introdotto dall'articolo 11 l. n. 108/96), a mente del quale "la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale".

La tesi, poi, trova riscontro nella giurisprudenza penale di questa corte secondo cui in tema di usura, qualora alla promessa segua - mediante la rateizzazione degli interessi convenuti - la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un *post factum* non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo sostanziale del reato (così, Cass. sez. I, 11055/98, imp. D'Agata e altri).

Non sembra superfluo aggiungere che, quando anche non si volesse aderire alla configurabilità della nullità parziale sopravvenuta (come sembra preferibile), tuttavia non si potrebbe comunque continuare a dare effetto alla pattuizione di interessi superiori alla soglia usuraria, a fronte di un principio introdotto nell'ordinamento con valore generale e di un rapporto non ancora esaurito,

come nel caso di specie, il, cui il M. è stato condannato á corrispondere interessi del 28% dal 1° ottobre 1982 al soddisfo.

Il ricorrente ha espressamente prospettato l'usurarietà dell'interesse sotto il profilo dell'eccedenza rispetto al c.d. tasso soglia: conseguentemente, il motivo va accolto in questi termini e la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altro giudice, designato in diversa Sezione della Corte d'appello di Lecce, che, attenendosi ai principi di diritto enunciati in tema di interessi a seguito dell'entrata in tema di interessi a seguito della legge 108/96, procederà a nuova determinazione sul punto, provvedendo anche sulle spese della presente fase di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta i primi otto motivi del ricorso; accoglie il nono motivo per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce.

Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2000.



**SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, Sentenza 2 febbraio 2000 n. 1126, Sezione III Civile**

***Mutuo (contratto di) - Interessi - Pattuizione di interessi usurari - Nullità - Art. 644 Codice penale - Entrata in vigore della Legge 108/96 - Retroattività della nuova disciplina - Esclusione***

*La legge 108/96 che ha modificato l'art. 644 Codice penale, in difetto di previsione di retroattività, non può operare rispetto ai precedenti contratti di mutuo, pur essendo di immediata applicazione nei relativi rapporti, limitatamente alla regolamentazione di effetti ancora in corso" (massima ufficiale).*

*(omissis)*

motivi della decisione

*(omissis)*

è infondato, da ultimo, il quinto profilo di censura.

Si può ben ritenere che la sopravvenuta legge n. 108/1996, di per sé evidentemente non retroattiva, e dunque insuscettibile di operare rispetto agli anteriori contratti di mutuo, sia di immediata applicazione nei correlativi rapporti, limitatamente alla regolamentazione di effetti ancora in corso.

*(omissis)*

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2000.